SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(220)

INDICE

RESOCONTI:

Pag.

RIUNITE (*Bilancio-5ª e Industria-10ª*) 26

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 27

— ***Sottocommissione pareri*** 55

GIUSTIZIA (2ª) 29

DIFESA (4ª) 35

FINANZE E TESORO (6ª) 37

ISTRUZIONE (7ª) 42

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 51

INDUSTRIA (10ª) 53

— ***Sottocommissione pareri*** 56

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI . 55

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 56

COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Bilancio)
e
10ª (Industria)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente della 10ª Comm.ne
DE' COCCI

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Aliverti.

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312-bis).

(*Stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1312 deliberato dalle Commissioni riunite 5ª e 10ª nella seduta del 27 luglio 1978*).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il ministro Donat-Cattin dichiara che gli uffici del Ministero stanno approntando una lista completa delle operazioni in atto in base alla legge n. 464, secondo le richieste espresse nella seduta di ieri.

Si prosegue quindi nella discussione generale.

Il senatore Carollo, riepilogando i termini della discussione, rileva che in base all'articolo 17 della legge n. 675 non si vede perchè la Corte dei conti non abbia registrato i decreti relativi all'attività dei comitati previsti dalla soppressa legge; ritiene pertanto che sia necessaria una migliore e più ampia illustrazione dei problemi connessi al trapasso da un tipo di legislazione di incentivazione a quello successivo.

Il senatore Bollini ricorda che in sede di redazione della legge n. 675 il Parlamento decise di abrogare le precedenti leggi in materia, facendo peraltro salve le operazioni già in essere; sottolinea che dall'entrata in vigore della legge n. 675 non è stata data mai notizia di difficoltà di applicazione nè di problemi insorti nella attuazione della legge. Ribadendo la *ratio* e la portata di tale legge, esprime una censura per l'attività del Ministro dell'industria, che ha sottoposto al Parlamento una situazione delicata all'ultimo momento, con una evidente forzatura. Reitera la richiesta di un elenco completo delle aziende interessate, per poter meglio comprendere i termini reali del problema.

Ritiene a tal fine che sarebbe interessante conoscere in proposito l'avviso delle rappresentanze sindacali, proprio per la delicatezza delle situazioni interessate, più volte richiamata dal Ministro. Anche da tale punto di vista emerge quindi come necessità imprescindibile l'esatta conoscenza delle singole operazioni, affinchè il Parlamento possa con piena coscienza adempiere a quella chiamata di corresponsabilità da parte del Governo che il provvedimento in discussione configura. Per i motivi esposti conclude il proprio intervento con una richiesta di rinvio del provvedimento.

Il relatore Anderlini, replicando agli oratori intervenuti, sottolinea che l'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli è sostitutivo della sola seconda parte del secondo comma, lasciando pertanto in essere la disposizione della prima parte dell'articolo stesso; ritiene pertanto che la proposta sia conciliabile con le esigenze prospettate dal Ministro. Ribadisce peraltro l'esigenza di rispettare la scelta abrogativa già a suo tempo operata dal Parlamento.

Il ministro Donat-Cattin rievoca le vicende dell'applicazione della legge n. 464 e rileva che la questione della mancata registrazione da parte della Magistratura di controllo è maturata in un tempo abbastanza recente: trattasi del resto di questioni di natura giuridica di non semplice ed istan-

tanea soluzione. Ritiene giusto che al 31 dicembre del corrente anno venga fissato il termine oltre il quale non è possibile apportare variazioni ai piani non approvati, ma non per contro che non venga consentito stipulare mutui, perchè in tal modo aumenterebbero le resistenze di un sistema bancario che già si è mostrato sufficientemente restio. Circa gli emendamenti presentati esprime perplessità sul limite del 30 per cento contenuto nell'emendamento del senatore Pollastrelli.

Il senatore Bertone si associa alla richiesta di rinvio del senatore Bollini; concorda il senatore Finessi.

Il senatore Carollo afferma che la discussione svolta ha avuto comunque la funzione di chiarire molti dubbi e perplessità e dà atto al Ministro dei chiarimenti offerti. Il senatore Gian Pietro Rossi concorda con tale dichiarazione e si dichiara contrario al rinvio.

Infine le Commissioni riunite deliberano di rinviare il seguito della discussione e l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge alla prima seduta che si terrà alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 20,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani e Del Rio.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti » (1273).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Murmura comunica che dai contatti intercorsi tra i Gruppi non sono ancora emersi elementi atti a far procedere l'*iter* del provvedimento.

Sospende quindi brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,15, viene ripresa alle ore 12,05*).

Ha la parola il relatore Mancino, il quale riferisce che il confronto tra i Guppi è stato abbastanza serrato, utile ed opportuno, ma ha consentito di accertare che non vi è concordanza, allo stato, sulla natura degli enti elencati nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Infatti qualche senatore ha parlato di natura esclusivamente assistenziale dei principali enti quali, ad esempio, l'ENAOLI, l'ONPI, eccetera, ed ha perciò chiesto atti conseguenti all'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di assistenza in favore dei comuni e delle regioni.

Qualche altro oratore non ha escluso le funzioni assistenziali dell'ONPI e dell'ENAOLI, ma ha anche parlato di natura previdenziale degli assegni erogati a favore di categorie particolari da parte di questi organismi. Ora è chiaro, secondo il senatore Mancino, che se la natura assistenziale dell'attività di questi enti avesse carattere esclusivo, non vi sarebbe dubbio sull'attribuzione anche provvisoria dei compiti ai comuni ed alle regioni; poichè nessuno può contestare le valide ragioni poste a fondamento della natura previdenziale di alcune attività di questi enti, ne consegue l'impossibilità, allo stato, di registrare una convergenza tra i Gruppi. Di qui l'opportunità, ad avviso del relatore, di demandare ad altra sede l'esame della materia oggetto del titolo II del decreto-legge in ordine alla quale c'è divergenza di vedute sul livello istituzionale destinatario della gestione dei convitti annessi alle scuole speciali per sordomuti, nonchè quella relativa agli enti di cui alla tabella B, maga-

ri rilevando in via formale la insussistenza delle ragioni di urgenza che possono specificare il ricorso al decreto-legge.

Per quanto riguarda il titolo I, è il caso, ad avviso del relatore, di accogliere l'articolo 1 e di proporre altresì l'adozione di tre articoli aggiuntivi — di cui dà lettura — volti ad introdurre norme di salvaguardia riguardanti il patrimonio ed il personale degli enti della tabella B, ed a configurare una non assoggettabilità all'articolo 114 della ONPI e dell'ENAOLI, pur prendendo atto che permane inalterata la posizione assunta dai Gruppi in ordine alla natura ed all'attività degli enti stessi.

Dopo interventi dei senatori Modica (per il titolo II non sussistono le ragioni di urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione), Maffioletti, Venanzi, del sottosegretario Bressani e del presidente Murmura, la Commissione si pronuncia in favore della conversione in legge del decreto-legge con le modificazioni proposte dal relatore Mancino (aggiungere gli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* e sopprimere il titolo II), con la relazione orale, già autorizzata.

« **Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente** » **(1289)**, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Conferimento della qualifica di primo dirigente nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo** » **(244)**, d'iniziativa del senatore De Matteis.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Ha la parola il ministro del tesoro Pandolfi, il quale intende appellarsi alla comprensione della Commissione per un problema che è di notevole gravità: per la promozione a primo dirigente venne a suo tempo richiesta la frequenza a determinati corsi presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione. Ma proprio dal momento in cui entrò in vigore siffatta disposizione normativa, non vennero più effettuati i corsi stessi. Così il settore è rimasto bloccato per quattro anni, con grave pregiudizio per la professionalità e l'approdo ad una mentalità nuova della burocrazia statale; giovani suoi elementi, peraltro tra i migliori, scoraggiati, hanno lasciato l'Amministrazione.

Fatto presente che in aggiunta a tali danni oggettivi vanno valutati anche quelli soggettivi, riguardanti i singoli funzionari interessati, e che la responsabilità di siffatto stato di cose ricade, per la parte che lo riguarda, anche sul Governo, afferma che occorre ripristinare rapidamente i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Intanto però il blocco che da quattro anni si registra può essere fronteggiato adeguatamente solo attraverso le misure già varate dalla Camera dei deputati.

Conclude dichiarando che il Governo si impegna a fare effettuare i corsi per la promozione a primo dirigente e ad adottare criteri nuovi nella loro impostazione: la parte didattica, infatti, va riformata, abbandonando criteri didattico-rinascimentali ed allacciando invece anche rapporti con istituti esterni specializzati.

Interviene quindi il presidente Murmura per ringraziare il Ministro del tesoro e per precisare che la Commissione aveva già maturato riflessioni in ordine ai corsi per la promozione a primo dirigente, che il Ministro stesso oggi conferma. È intendimento della Commissione arricchire la documentazione già accolta circa i metodi di preparazione dei dirigenti dello Stato, avvalendosi anche di esperienze registrate in altri paesi.

Il senatore Modica afferma che il Gruppo comunista è pienamente disposto a prendere in esame misure di carattere transitorio per fronteggiare un problema che indubbiamente esiste. Ma non sembra che ora ci siano i margini di tempo necessari per tali adempimenti, che comunque potranno essere rapidamente definiti dopo le ferie estive.

La Commissione unanime, quindi, con lo assenso del rappresentante del Governo, aderisce alla proposta del presidente Murmura di chiedere il trasferimento dei disegni di legge all'esame in sede deliberante e gli dà mandato di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » (461);

« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » (659), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri;

« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » (734), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » (869), d'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il relatore De Matteis osserva che in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea potrebbe essere opportuno rinviare a dopo le ferie estive il seguito dell'esame dei provvedimenti sulla giustizia amministrativa.

Secondo il senatore Venanzi, che non si oppone alla richiesta, occorrerebbe predisporre un intenso programma di lavoro, in modo da portare rapidamente a compimento, con la presenza del rappresentante del Governo, all'inizio della ripresa autunnale, l'esame dei disegni di legge nonchè delle misure riguardanti l'Avvocatura dello Stato.

È dello stesso avviso il senatore Maffioletti.

Il sottosegretario Bressani dichiara la propria disponibilità a partire dal giorno 19 settembre.

Conclude l'argomento il presidente Murmura facendo presente che in linea di massima la 1ª Commissione nei giorni 19, 20 e 21 settembre potrebbe tenere cinque sedute in modo da concludere l'esame degli argomenti sopra richiamati.

ANNUNCIO DI SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Murmura informa che la seduta, convocata per domani alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia » (1348), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il relatore Busseti riferisce sul disegno di legge, illustrando dettagliatamente i contenuti della proposta governativa e le modifiche ad essa recate dalla Camera dei deputati. Si esprime complessivamente in senso favorevole sulle singole norme, formulando soltanto qualche riserva sulle modifiche recate dalla Camera circa le esclusioni dalla amnistia dei reati in materia di urbanistica (lettera *c*), n. 1 dell'articolo 2).

Passando ad una valutazione complessiva del significato politico della proposta governativa, ricorda anzitutto il collegamento della presente amnistia con le proposte del Governo stesso per un'organica modifica del sistema penale, presentate alla Camera nell'ottobre scorso con il disegno di legge numero 1799. Ritiene di dover dare atto al Governo, e per esso al ministro Bonifacio, del collegamento logico fra le due iniziative legislative, collegamento dal quale emerge la fondatezza e la preminenza della ragione politica che sostiene il disegno di legge sull'amnistia, soprattutto in quanto nel citato disegno di legge n. 1799 si tende alla sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni diverse.

Considerando le argomentazioni, sostenute da più parti, secondo le quali con l'amnistia si mirerebbe a sfoltire l'arretrato che

appesantisce i ruoli penali e ad alleggerire il sovraffollamento delle carceri, ritiene che tali argomentazioni non possano offrire proficui spunti di valutazione riguardo al provvedimento in esame, sebbene lo sfoltimento e l'alleggerimento costituiscano seri presupposti per la ristrutturazione dell'apparato giudiziario complessivamente considerato. Soffermandosi quindi sul problema della costituzionalità di una proposta legislativa di delegazione al Capo dello Stato che non lascia a quest'ultimo alcuno spazio di decisione — attesa la meticolosità e la vastità delle previsioni normative disciplinanti i complessi meccanismi per il computo della pena e delle stesse, numerosissime, esclusioni —, il relatore ritiene che il Governo sia rimasto nei limiti di una tradizione ed esperienza legislativa ormai acquisita e sanzionata in sede di dottrina, nonchè dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Riguardo all'elemento innovativo essenziale del progetto, costituito dalle numerose ed incisive esclusioni dal beneficio dell'amnistia, il relatore ritiene che giustamente il Governo abbia tenuto conto dell'aspettativa emersa nei lavori dello stesso Parlamento, oltre che in tutto il Paese, a proposito dei fenomeni di corruzione, di dilagante abusivismo edilizio, di dolorosi frequentissimi episodi di tragiche violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, ed infine in relazione alla funesta esperienza del terrorismo. Ritiene inoltre approvabili le esclusioni afferenti a specifici casi di gravi infedeltà allo Stato o di attentati alla sua unità e alla sua sicurezza, attesa la gravità dell'allarme sociale provocato da recenti vicende concernenti sia la moralità degli addetti alla gestione della vita pubblica sia la stessa stabilità dell'ordine democratico. Parimenti costituzionale, secondo i princìpi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, appare l'esclusione dall'amnistia di reati gravemente lesivi di preminenti interessi collettivi, quali la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attesa la riconosciuta sproporzione tuttora esistente e da più parti lamentata fra l'entità lesiva di quei comportamenti e la vigente loro sanzionabilità. Ritiene in sostanza che la proposta governativa, specie a seguito delle interessanti modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non contrasti con le leggi fondamentali dello Stato, sia riguardo alle prerogative degli organi preposti alla sua elaborazione e alla promulgazione, sia riguardo alle aspettative dei destinatari dei benefici.

Ritiene tuttavia di dover esprimere perplessità riguardo al meccanismo previsto per il computo della pena, che potrebbe compromettere le esigenze di speditezza — importanti per il già intasato apparato giudiziario — dato che si dovrà pur sempre far luogo all'avvio di un procedimento cognitivo per la valutazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti da comparare, soprattutto in presenza di una esplicita previsione di prevalenza delle diminuenti ai fini di siffatto giudizio: appare quindi problematico un effettivo alleggerimento del lavoro giudiziario, anche se occorre dare atto al Governo che questa parte della normativa era condizionata dalle due note sentenze della Corte costituzionale. Il disegno di legge comunque, con le esclusioni che consente dalla comparazione per il computo della pena, contiene indubbiamente una cospicua occasione di quasi automatica eliminazione di pendenze penali. Il relatore ritiene inoltre perfettamente coerenti con la linea politica del Governo le numerose esclusioni oggettive dal beneficio dell'indulto, tutte riferibili a particolari comportamenti assunti come segnatamente gravi anche nella più recente legislazione, mentre opportuna gli appare la graduazione dell'indulto stesso in relazione alle condizioni soggettive dei beneficiari.

Complessivamente la proposta di legge gli appare meritevole di apprezzamento, giacchè le distonie che vi si notano, le perplessità che pure suscita e i limiti non sempre convenientemente certi entro i quali si muove, non sono riconducibili a visioni unilaterali del Ministro o del Governo, bensì nascono dalla sempre più difficile conciliabilità dell'istituto dell'amnistia — per sua natura e tradizione un « dono principesco » — alla nuova esperienza storica repubblicana e democratica.

Non vi è dubbio infatti che l'amnistia, per la sua stessa natura, in quanto colpisce alla radice il reato in maniera indeterminata e indiscriminata — diversamente dalla grazia che è mossa da particolari considerazioni umanitarie relative a specifiche situazioni individuali — crea una pericolosa ferita al principio stesso di legalità, che presiede all'esercizio della funzione punitiva dello Stato, e determina anche situazioni di ingiustizia. Risulta d'altra parte che il Governo proponente era ben consapevole della difficoltà di adottare l'istituto alla nuova realtà, considerando gli sforzi compiuti nel determinare la vasta e particolareggiata serie di esclusioni ed il dettaglio delle condizioni soggettive ed oggettive prescritte.

Il relatore esprime la certezza che il Senato possa far tesoro di questa nuova esperienza, per molti aspetti anche un po' amara, per indurre il Governo, in prospettiva, ad una più intensa organicità nella sistemazione degli istituti più obsoleti del nostro diritto complessivamente considerato, secondo quanto da tempo la Commissione giustizia del Senato va proponendo.

Si apre la discussione generale. Il senatore Agrimi lamenta anzitutto la fretta irragionevole con la quale il Parlamento sembra costringere se stesso ad approvare un provvedimento di amnistia senza un minimo indispensabile di ponderatezza e di dibattito. Si oppone inoltre recisamente al punto di vista che configura l'amnistia quale una specie di diritto dei detenuti, ricorrente ad intervalli di qualche anno, mentre al contrario si dovrebbe avere il coraggio di affermare che proprio le agitazioni dei detenuti devono indurre a negare loro il beneficio dell'amnistia.

Ritiene inoltre che dalla presente amnistia la gestione della giustizia penale non possa che soffrire davvero, per le disparità di trattamento in sede di applicazione dell'amnistia stessa, particolarmente per quanto attiene all'applicazione del criterio della « tenuità ».

Lamenta infine che si sia voluto acconsentire ad inclusioni od esclusioni per singoli casi, chiaramente mirate *ad personam,* che non possono che indebolire le istituzioni democratiche.

Il senatore Agrimi afferma conclusivamente che lo stesso criterio di fondo perseguito mediante le numerose esclusioni — con le quali si intendono colpire i reati più sentiti dalla nuova coscienza sociale — avrebbe potuto attuarsi riducendo il tetto generale dell'amnistia da tre a due anni, in modo da rendere superflue quasi tutte le esclusioni. Poichè in tal modo si realizzerebbe un'amnistia più ristretta, e perciò stesso meno in giusta e più in linea con i princìpi della Costituzione, preannuncia un emendamento nel senso sopra indicato.

Il senatore Petrella premette che note circostanze esterne hanno rinviato la realizzazione di un provvedimento di cui si era parlato da tempo in sede politicamente autorevole, mentre per la sua stessa natura, e pei le agitazioni e le ansiose aspettative che crea, dovrebbe essere realizzato rapidamente. Ricorda quindi la situazione drammatica in cui si trova la giustizia penale, giungente fino a palesi violazioni della legge, in quanto talvolta per il sovraffollamento nelle carceri si esclude l'emissione di ordini di carcerazione inferiore a tre anni, anche se strettamente dovuti. A tale riguardo occorre aver presente lo stato di promiscuità nelle carceri, ed in generale quelle condizioni intollerabili di esistenza carceraria che il legislatore stesso si era impegnato a sopprimere con la riforma penitenziaria: il senatore Petrella desume da tutto ciò che non è possibile, a questo punto, sottrarsi alla necessità di dar corso sollecito al provvedimento di amnistia. Riguardo alle difformità di giudicato che si potranno avere nell'applicazione dell'amnistia, ritiene che costituiscano un inconveniente purtroppo normale nell'amministrazione della giustizia, e che non dovrebbero pertanto suscitare particolare allarme.

Venendo a considerare le ragioni e il carattere della presente amnistia, ritiene che con essa per la prima volta si cerchi di fare una distinzione fra i reati in base ai diversi valori sociali e agli interessi collettivi tutelati dalla legge penale: il disegno di legge deriva il suo contenuto da quelle ormai approfondite meditazioni sulla necessità di

una riforma del libro secondo del codice penale, che potranno divenire decisioni operative soltanto quando vi sarà un contesto di maggiore concordia sociale e politica. Il provvedimento delinea già in qualche modo gli indirizzi della futura riforma, di un più vasto disegno che si adegua ad una tendenza politico-sociale di fondo, e ciò particolarmente in quanto si ricollega alle sanzioni alternative alle pene detentive di cui al disegno di legge Camera numero 1799. Tutto ciò considerato, il senatore Petrella ritiene di dover esprimere un voto favorevole al testo pervenuto dalla Camera.

Il senatore Abbadessa ritiene che si debba lealmente chiarire che la presente amnistia non è in realtà, come afferma il Governo, un atto di clemenza o di pacificazione, bensì uno strumento per diminuire il superaffollamento nelle carceri e l'intasamento della macchina giudiziaria. Non rileva un'effettiva coerenza con le proposte contenute nel disegno di legge n. 1799 del Governo, e per dimostrare tale assunto si sofferma ad esaminare dettagliatamente le disposizioni in materia di esclusioni oggettive dall'amnistia. Critica inoltre i criteri seguiti per il computo della pena all'articolo 3, che a suo avviso producono disparità di trattamento e denotano una arbitrarietà nella scelta delle aggravanti da penalizzare. Anche per quanto concerne le condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia (articolo 4) rileva una disparità di trattamento. Circa l'impostazione costituzionale del provvedimento, critica la preclusione di un ambito di scelta che, particolarmente nel momento attuale, avrebbe dovuto essere lasciato al Capo dello Stato, a prescindere dalle pronunce della dottrina e della Corte costituzionale su tale problema.

Il senatore Valiante dichiara di essere contrario al principio stesso dell'amnistia, in quanto atto di clemenza di un potere sovrano, come tale inammissibile in uno Stato democratico e inconciliabile con la nostra Costituzione. Precisa di aver accettato l'amnistia del 1970 in considerazione del particolare momento e delle finalità specifiche del provvedimento, diretto ad una pacificazione nazionale dopo le agitazioni studentesche ed operaie del 1968-69, in quanto si trattava di amnistiare reati connessi con la manifestazione, sia pure abnorme, di idee e di princìpi che in un secondo tempo la società aveva riconosciuto giusti e fondati.

Il senatore Valiante ritiene quindi inammissibile una amnistia motivata invece dalla pretesa necessità di anticipare in qualche modo future riforme legislative, che indubbiamente si rendono necessarie, ma per le quali bisogna avere il coraggio di discutere organicamente il sistema delle pene — tenendo conto delle mutate valutazioni sociali — e di trarne tutte le conseguenze. Non essendosi fatto ciò in questi ultimi anni, non è possibile utilizzare ora l'istituto dell'amnistia quale pretesa indicazione per il legislatore futuro.

Preannuncia infine emendamenti soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'ultimo comma dell'articolo 7, ritenendo aberrante la soluzione adottata per affrontare la difficoltà tecnica del reato continuato e del concorso formale, particolarmente per quanto concerne le ultime parti dei due commi.

Il senatore Busseti, replicando agli intervenuti, ritiene di doversi soffermare su quelli che nel dibattito sono stati indicati da alcuni come gli effettivi moventi del provvedimento di amnistia. Premesso che l'amnistia era ormai un atto politico obbligato, dopo che nel corso del 1977 pressochè tutti i principali schieramenti politici avevano avanzato proposte in tal senso, riprese dal ministro Bonifacio nel dicembre 1977, ritiene che non si debba insistere troppo sulla insufficienza di capacità ricettiva delle carceri, che indubbiamente sussiste, ma che è in relazione anche con l'aumento numerico dei delinquenti e con la maggior frequenza dei reati di gruppo, e che comunque non costituisce un punto di vista idoneo per considerare l'insieme del problema dell'amnistia. Il provvedimento ha in realtà le motivazioni di fondo di grande rilievo politico-sociale da lui ricordate nella relazione, ed emerse anche nel corso del dibattito.

Ciò non significa, precisa l'oratore, che il Parlamento possa accettare tranquillamente il ricatto consistente nella minaccia lar-

vata di una insurrezione nelle carceri o di una rottura nella maggioranza che sostiene il Governo: ciò non può esimere la Commissione dal sottolineare il disappunto per dovere esaminare affrettatamente complessi problemi di inclusione ed esclusione dalla amnistia e l'insieme dei delicati meccanismi di applicazione dei benefici.

Il sottosegretario Dell'Andro, replicando per il Governo, esprime anzitutto la soddisfazione del Governo stesso per la elevatezza e l'approfondimento dell'esame recato dalla Commissione — sia pure nei ristretti termini di tempo lamentati — ai problemi della presente amnistia.

Soffermandosi sui principali argomenti toccati nel dibattito, ritiene anzitutto che nel legiferare compiutamente, senza lasciare un particolare ambito di responsabilità alla Presidenza della Repubblica, si sia seguìto logicamente il suggerimento offerto dalle precedenti esperienze, stante la dottrina controversa sull'argomento.

Per quanto attiene al problema principale, costituito dalle ragioni della presente amnistia, premesso che ognuno è libero di pensare a determinate motivazioni particolari, più o meno contingenti, afferma che la presente amnistia rientra in una nuova valutazione che il legislatore dà, seguendo l'indirizzo di fondo della mutata società, a tutte le leggi esistenti. La revisione deve quindi coinvolgere l'intera legislazione, e seppure ciò non è ancora avvenuto, ci si è avviati almeno su questa strada già in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario, sebbene si trattasse in quell'occasione soltanto dell'esecuzione della pena. Si è proseguito poi, già prima della presente amnistia, con la previsione delle misure alternative alle pene detentive, nel disegno di legge n. 1799, che tuttavia non diverrà legge prima del prossimo ottobre, dando luogo purtroppo ad un intervallo di penalizzazione fra l'efficacia temporale dell'amnistia e la futura legge organica.

Per quanto attiene al deprecabile ritardo fra la previsione in sede politica dell'amnistia e la sua odierna realizzazione, il sottosegretario Dell'Andro rammenta le inevitabili, oggettive, cause di rinvio, a seguito della crisi di Governo e, successivamente, dei drammatici noti avvenimenti.

In relazione ai timori da più parti manifestati circa una prevedibile ricaduta nella criminalità da parte di molti dei detenuti liberati dall'amnistia, ritiene che si debba chiarire come lo sfoltimento delle carceri non costituisca affatto la ragione di fondo del provvedimento, che è invece quella da lui prima delineata, e indicata anche nello intervento del senatore Petrella. Bisogna d'altra parte tener presente che la Costituzione ha stabilito il principio della rieducazione del condannato: di fronte a tale esigenza non si può certo lamentare l'abbreviamento recato ad una detenzione che purtroppo allo stato attuale non è in alcun modo rieducativa. Osserva inoltre che, pur senza ovviamente riconoscere ai condannati un assurdo diritto all'amnistia, non si possono trascurare le condizioni inumane in cui lo Stato, anche se in gran parte per cause a lui non imputabili, mantiene i detenuti.

Per quanto concerne la proposta del senatore Agrimi di tener conto dell'indirizzo di riforma delle valutazioni sociali del crimine con una configurazione diversa del provvedimento di amnistia, ritiene che la riduzione del tetto a due anni avrebbe perseguito solo imperfettamente e indirettamente tale indirizzo, mentre il Governo ha voluto manifestare esplicitamente l'indirizzo in questione. Anche per quanto concerne le soluzioni quasi *ad personam* adottate, talvolta, dalla normativa, in vista di casi singoli, si deve riconoscere che il legislatore non può non tener conto di tali esigenze, quando è il paese intero a sostenerle. Per quanto attiene infine alle giustificazioni che in generale possono darsi ad un provvedimento di amnistia, afferma che il fine della pacificazione sociale, ricordato dal senatore Valiante a proposito dell'amnistia del 1970, non può essere considerato come la ragione generale ed unica per ogni possibile amnistia. Per quanto attiene alle aggravanti del furto, che nel provvedimento si sono volute considerare come cause di esclusione, fa presente, in relazione alle osservazioni del senatore Abbadessa, come necessariamente si doveva effettuare una scelta e si è ritenuto

quindi di dover colpire quegli aspetti del forto che socialmente e nella pubblica opinione sono considerati più dannosi e pericolosi, come ad esempio il furto nelle abitazioni. Conclude invitando ad approvare un provvedimento che, sebbene avrebbe dovuto essere adottato più tempestivamente, obiettivamente non può non essere in se stesso approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti. Il senatore Agrimi illustra un emendamento all'articolo 1, lettera *a*), diretto a ridurre da tre a due anni il tetto massimo per la amnistia. Ricollegandosi alle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene che solo restringendo drasticamente le dimensioni dell'amnistia si possa risolvere senza disparità eccessive il problema delle esclusioni, perchè esse verrebbero quasi del tutto eliminate. Qualora la sua proposta non venisse accolta, occorrerebbe a suo avviso ripensare interamente il sistema delle esclusioni previsto all'articolo 2, e si riserva di presentare un eventuale emendamento in tal senso.

Il senatore Petrella si dichiara contrario alla proposta, in quanto ridurrebbe pressochè al nulla l'amnistia in questione: tanto varrebbe allora respingere per intero il provvedimento. Ricorda inoltre come il tetto di tre anni sia stato già adottato nelle precedenti amnistie.

Il senatore Bausi afferma che il Parlamento ha il dovere di seguire l'opinione pubblica, senza tuttavia adeguarsi ciecamente ad ogni impulso contrastante che possa emergere di momento in momento: ai fini di una fondamentale coerenza legislativa il legislatore dovrebbe tener conto anche degli indirizzi seguìti di recente nel deliberare il decreto-legge contro il terrorismo e nell'elaborazione del disegno di legge di modifica della legge Reale: quanto a quest'ultimo, non dovrebbero essere disattesi i risultati del *referendum*. Ritenendo, conclusivamente, che il Parlamento non possa avallare con un'amnistia l'incapacità dell'Esecutivo nell'amministrazione della giustizia, che dà luogo alle prolungate carcerazioni in attesa di giudizio e alle deplorevoli condizioni di vita nelle carceri, afferma che per perseguire il criterio organico di riforma del sistema delle pene appare assai più idoneo un provvedimento limitato di amnistia qual è quello proposto dal senatore Agrimi, che potrebbe costituire uno stimolo più intenso ad affrontare correttamente il problema.

Si esprimono in senso contrario all'emendamento del senatore Agrimi il relatore Busseti ed il sottosegretario Dell'Andro, che sottolinea, con riferimento all'intervento del senatore Bausi, le ragioni contingenti in base alle quali il Parlamento ha dovuto approvare il decreto antiterrorismo ed elaborare la legge di modifica della legge Reale: tali ragioni contingenti non debbono distogliere dal proseguire nella linea politico-sociale di fondo, che resta immutata, e che dovrà creare le condizioni necessarie affinchè non si producano più le situazioni che hanno indotto il Parlamento ad adottare d'urgenza quelle stesse misure contingenti.

Il senatore Agrimi ritira l'emendamento.

All'articolo 2 vengono presentati due emendamenti: uno dal senatore Agrimi, che lo illustra, tendente ad inserire nell'elenco dei delitti esclusi dall'applicazione dell'amnistia quelli di cui all'articolo 270, terzo comma (partecipazione ad associazioni sovversive) e 336, secondo comma (violenza o minaccia a pubblico ufficiale per costringerlo a compiere atto di ufficio) del codice penale; ed uno dal senatore Valiante, che lo illustra, tendente a sopprimere l'ultimo comma, che sarebbe in contrasto con il principio del giudicato.

Interviene il senatore Petrella che, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Agrimi, ritiene che la fattispecie di cui all'articolo 270 configuri un reato di opinione, comprensibile in relazione all'epoca in cui fu stabilito, ma inattuale oggi, e inadatto a colpire fenomeni del tipo delle Brigate rosse. Ritiene altresì che il secondo comma dell'articolo 336 non costituisca una fattispecie penale autonoma, ma solo un'attenuante del reato; mentre invece obietta al senatore Valiante che non si può parlare di impossibilità giuridica per l'applicazione dell'amnistia impropria ad una pena per cui esiste un giudicato complesso. Il senatore Lugnano prega l'onorevole Agrimi di ritirare l'emen-

damento relativo all'articolo 336, secondo comma, in quanto questo, riguardando gli atti di ufficio, non è reato che suscita particolare allarme sociale.

Il relatore Busseti si dimostra contrario agli emendamenti proposti, condividendo le affermazioni del senatore Petrella per quanto riguarda l'emendamento Agrimi, ritenendo invece, a proposito dell'emendamento Valiante, che tra i tre casi previsti nell'ultimo comma non vi sia contraddizione, mentre sia sempre individuabile nella seconda e nella terza ipotesi l'entità della pena per il reato principale e quella per la continuazione. Il sottosegretario Dell'Andro osserva, per quanto riguarda l'articolo 270, terzo comma, che questo prevede un delitto di carattere ideologico e come tale non ha nulla a che vedere con quelli di cospirazione politica e di banda armata; per quanto riguarda il 336, secondo comma, il problema non si pone perchè, ai sensi dell'articolo 339, se il fatto è commesso con armi, si dà luogo ad un aumento di pena che esclude l'applicabilità dell'amnistia. Per quanto riguarda l'emendamento Valiante, osserva come l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 sia solo un fatto meccanico che non investe assolutamente il principio del giudicato formale: l'emendamento non ha fondamento perchè il nostro sistema penale ha già previsto che un altro giudice possa incidere sul giudicato sostanziale.

Dopo che il senatore Agrimi ha modificato l'emendamento proposto, escludendo la menzione dell'articolo 336, secondo comma, del codice penale, questo, posto ai voti, non viene accolto. Non viene inoltre accolto l'emendamento Valiante, dopo una dichiarazione di voto del senatore Valiante stesso, che sottolinea come i criteri di valutazione del comma che vuole sopprimere non siano tra di loro confrontabili, e del senatore Agrimi, che dichiara di astenersi.

All'articolo 3 viene presentato un emendamento del senatore Valiante, tendente ad aggiungere alla lettera *d*) la previsione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 del codice penale (riparazione del danno prima del giudizio). Dopo un intervento contrario del senatore Luberti, che ritiene che l'attenuante citata non si possa porre sullo stesso piano di quella relativa alla speciale tenuità, perchè tende a favorire i più abbienti, il senatore Valiante ritira l'emendamento.

All'articolo 7 viene presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dal senatore Valiante, che lo illustra sottolineando anche l'inesatta formulazione della norma. Dopo interventi contrari del relatore e del rappresentante del Governo che osserva come non possano sorgere dubbi interpretativi sulla norma, l'emendamento viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, dopo dichiarazioni di voto contrarie al disegno di legge dei senatori Abbadessa e Bausi, che si rifanno alle ragioni già espresse nella discussione generale, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,05.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caroli.

Interviene altresì a norma dell'articolo 47 del Regolamento, il generale Fabio Moizo, Segretario generale della difesa, accompagnato dal generale Giovanni Moneta e dall'ammiraglio Giuseppe Di Giovanni.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Schietroma avverte che la Commissione alla ripresa dei lavori di settembre si dovrà occupare dell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna. Tale ordine del giorno infatti comprende, come stabilito dall'Ufficio di

Presidenza, i provvedimenti più importanti per il prossimo futuro. Per quanto riguarda poi la riunione congiunta con la Commissione giustizia per l'esame dei disegni di legge concernenti le modifiche al codice penale militare e all'ordinamento giudiziario militare, informa di averla fissata, d'accordo con il presidente Viviani, per mercoledì 27 settembre, alle ore 10.

Nell'ambito della serie di audizioni relative allo stato di attuazione delle leggi promozionali, si stabilisce di ascoltare anche il presidente del Consiglio superiore delle forze armate.

IN SEDE REFERENTE

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni » (1342), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Riferisce favorevolmente il senatore De Zan. Egli sottolinea che la sollecita approvazione del disegno di legge costituisce una risposta alle pressanti esigenze, più volte espresse anche in ordini del giorno nei dibattiti sul bilancio della difesa, dei militari in servizio, i quali sono assoggettati a numerosi trasferimenti, che costituiscono condizione essenziale per mantenere l'efficienza delle forze armate. Il Governo ha inserito questo tema tra i suoi impegni programmatici: se però il provvedimento corrisponde largamente a quanto sollecitato da più parti e si basa sull'indagine conoscitiva disposta dalla Camera, esso, pur fornendo la base di una legislazione nuova ed organica che tende a rimuovere gli interventi frammentari che hanno fino ad ora regolato la materia, tuttavia è carente nella parte che riguarda il problema degli alloggi per i militari non più in servizio. Su tale problema sarebbe opportuno che la Commissione presentasse un ordine del giorno.

Dopo aver delineato i punti principali del disegno di legge ed aver sottolineato che la materia regolata non è compresa in quella disciplinata dalla legge sull'equo canone, di recente approvazione, stante la peculiarità delle esigenze abitative dei militari, conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Margotto esprime il favore del Gruppo comunista all'approvazione del provvedimento, soprattutto al fine di realizzare l'esigenza di un collegamento con la legge sul piano decennale per l'edilizia residenziale. Concorda con il relatore De Zan sull'opportunità che la Commissione presenti un ordine del giorno relativamente al problema degli alloggi per i militari non più in servizio, pur rammentando che il Governo si è già impegnato alla Camera ad esaminare in un secondo tempo questo tema. Conclude affermando che con il provvedimento odierno non si deve considerare chiuso il discorso sul demanio militare.

Interviene quindi il senatore Pasti, che manifesta il favore del Gruppo della Sinistra indipendente al disegno di legge, la cui approvazione è tanto più urgente in quanto esso tende alla soluzione, se pur parziale, di uno dei più gravi problemi che affliggono il personale. Concorda inoltre sulla presentazione di un ordine del giorno della Commissione relativo agli alloggi per i militari non più in servizio.

Conclusa la discussione generale, non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea e di predisporre l'ordine del giorno concordato.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA, GENERALE FABIO MOIZO, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO DELLE TRE FORZE ARMATE (*Doc.* L, nn. 1, 2 e 3)

Il generale Moizo, dopo aver ringraziato la Commissione per l'occasione fornitagli di esporre i problemi relativi allo stato di attuazione delle leggi promozionali delle tre armi, esprime soddisfazione per gli ottimi rapporti che si sono andati instaurando tra Parlamento e Forze armate.

A proposito dello stato di attuazione della legge navale, non può fare a meno di sottolineare che, essendo stata fissata l'entità

della spesa nel 1974, l'inflazione ha costretto a ridurre i programmi a due terzi di quelli precedentemente stabiliti. Delinea poi i principali problemi relativi allo stato di attuazione della legge per l'aeronautica e per l'esercito e le difficoltà che si sono dovute superare nella scelta dei nuovi programmi di armamento.

Individua in 5.340 miliardi, in moneta 1978, l'onere globale dell'insieme dei provvedimenti e in 709 miliardi le somme finora stanziate per la loro realizzazione nell'anno corrente, dopo aver fatto presente che i prezzi dei sistemi d'arma si sono accresciuti in maniera più che proporzionale rispetto all'incremento dei prezzi dei beni non agricoli.

È opportuno poi rammentare l'influsso dell'attuaizone dei programmi di ammodernamento sull'industria nazionale: infatti la programmazione decennale che essi investono non può fare a meno di suscitare effetti poistivi sull'economia industriale del paese, e ciò tanto più in un periodo recessivo come l'attuale. Lo sforzo finanziario sopportato concorre a far superare la crisi economica, salvaguardando il livello occupazionane e mantenendo — soprattutto mediante il perfezionamento della produzione e quindi la possibilità di avere commesse estere — la nostra concorrenzialità internazionale. Le leggi speciali poi hanno dato un impulso sostanziale alla partecipazione italiana ai programmi di sviluppo e produzione internazionale.

Occorre rivedere le procedure amministrative previste per l'approvazione dei contratti ordinari, poichè quelle introdotte in occasione delle leggi speciali hanno dato buona prova ed hanno garantito quella necessaria snellezza contrattuale che può contribuire a dar sollievo alle ditte produttrici e, contemporaneamente, a smaltire gli ingenti residui passivi che ha il bilancio della difesa, e a diminuire i costi a carico dello Stato.

Per quanto concerne infine la Direzione nazionale degli armamenti, auspica che al direttore, considerata la funzione di raccordo e coordinamento che esso ha nei confronti dei Capi di Stato maggiore delle tre armi, vengano attribuiti, nell'ambito delle leggi vigenti, maggiori poteri.

Su proposta del senatore Boldrini, si conviene di rinviare ad altra seduta la discussione sulla relazione del Segretario generale della difesa, attesa l'importanza e la vastità della materia.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, dopo la sospensione per le ferie estive, giovedì 28 settembre, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, escluso il disegno di legge n. 1342, oggi esaminato.

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i Ministri delle finanze Malfatti e del tesoro Pandolfi ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Azzaro ed Erminero.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese » (1290);

« Disposizioni fiscali in materia di sottoscrizione di azioni di nuova emissione » (894-bis) (*Stralcio dell'articolo 7 dal disegno di legge n. 894 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 1977*).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prende in esame il disegno di legge 1290 nel testo elaborato dalla Sottocommissione — che ha concluso da poco i suoi lavori — e che modifica largamente il provvedimento originario presentato dal Governo.

Il ministro Pandolfi fornisce alcuni dati a proposito del patrimonio ufficiale delle

aziende di credito e dell'ammontare complessivo del fondo rischi su crediti.

Passando all'esame degli articoli, la Commissione approva l'articolo 1 nel nuovo testo. Esso prevede che previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca di Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo stesso articolo 1 stabilisce che se la società consortile è stata costituita con durata inferiore a cinque anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione. Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.

Non sono applicabili alle predette società consortili le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.

Ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare in una società consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta e al venti per cento del capitale di essa. Alle società consortili possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del capitale e associarsi in partecipazione enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.

Ferma restando la facoltà della Banca d'Italia di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare o associarsi in partecipazione a società consortili per un ammontare complessivo superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli investimenti in immobili e in altre azioni.

La Banca d'Italia vigila sull'attività delle società consortili. Presso la Banca d'Italia è istituito un albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna società. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni sulle attività delle società consortili e in casi di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere disposti i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione.

La Commissione esamina quindi l'articolo 2 nel testo proposto dalla Sottocommissione — che viene sotto riportato — approvandone le disposizioni, ad esclusione di quella contenuta nell'ultima proposizione dell'articolo stesso, concernente le agevolazioni tributarie accordate ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La votazione dell'intero articolo 2 viene per il momento accantonata; il senatore Li Vigni preannuncia l'intendimento di proporre una modifica della suddetta norma dell'ultimo comma, nel senso di attribuire alle persone giuridiche l'agevolazione tributaria prevista dall'articolo 4 del disegno di legge nel testo originario.

La Commissione decide quindi di procedere all'esame di detto articolo 4, al quale i senatori Luzzato Carpi e Li Vigni propongono un emendamento totalmente soppressivo — illustrato dal senatore Li Vigni —, il senatore Visentini un emendamento soppressivo dell'ultimo comma ed il senatore Aletti un emendamento aggiuntivo inteso a consentire alle persone fisiche e agli enti non commerciali, che sottoscrivano azioni emesse da imprese a seguito di aumenti di capitale, una detrazione fiscale pari al 10 per cento della spesa per un massimo di un milione di lire all'anno, e per la durata di tre anni.

Il senatore Visentini, esprimendo parere contrario all'emendamento Luzzato Carpi-Li Vigni, dichiara che a suo giudizio non sono state avanzate motivazioni plausibili per la soppressione dell'articolo 4, non comportando esso alcun esborso per l'erario, ma al contrario incentivando indirettamente anche l'investimento azionario dei piccoli azionisti. Il relatore propone invece la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, tecnicamente inappropriato e che darebbe luogo a difficoltà applicative. Il ministro Malfatti, richiamate le finalità cui si ispira il disegno di legge, si associa alle osservazioni formulate dal relatore.

Posti in votazione, sono respinti gli emendamenti Luzzato Carpi-Li Vigni e Visentini.

Il senatore Aletti, illustrando l'emendamento da lui presentato, lamenta l'attuale scarsa propensione all'investimento azionario presente nel nostro paese, anche in dipendenza dell'oneroso trattamento fiscale cui soggiacciono i titoli mobiliari. Alle previste agevolazioni tributarie a vantaggio degli istituti bancari delle società di capitali e degli enti commerciali dovrebbero, a suo avviso, corrispondere benefici fiscali anche a favore dei sottoscrittori, persone fisiche ed enti non commerciali, di azioni di nuova emissione.

Il senatore Andreatta si dichiara favorevole all'emendamento per il suo valore di principio, affermando tra l'altro che la sua approvazione potrebbe far cadere le ragioni che avevano determinato la presentazione di un emendamento soppressivo all'intero articolo 4. Il senatore Li Vigni manifesta avviso contrario all'emendamento presentato dal senatore Aletti, in quanto esso modificherebbe la natura stessa del disegno di legge in discussione, il quale dovrebbe essere diretto esclusivamente ad agevolare il risanamento delle imprese e non a prevedere invece benefici a favore del mercato azionario. Anche i senatori Ricci e Luzzato Carpi condividono tali valutazioni, ritenendo che la questione proposta dal senatore Aletti possa trovare migliore collocazione in futuri appositi provvedimenti legislativi.

Il senatore Visentini ritiene da parte sua che uno dei modi per favorire la ricapitalizzazione delle imprese sia anche quello di agevolare la sottoscrizione di azioni emesse a fronte di aumenti di capitale; l'emendamento Aletti comporta tuttavia una cospicua riduzione di gettito fiscale e quindi sulla sua opportunità egli si rimette al parere del Governo.

Il ministro Malfatti invita il senatore Aletti a ritirare la sua proposta, non trovando essa appropriata collocazione nel testo legislativo in esame ed inoltre in considerazione della diminuzione di entrate fiscali che essa comporterebbe.

Dopo un intervento del senatore Andreatta, il quale preannuncia, nel caso l'emendamento Aletti venga respinto, la presentazione in Assemblea di un ulteriore emendamento sul trattamento fiscale delle azioni di nuova emissione, l'emendamento Aletti è respinto dalla Commissione.

È quindi approvato l'articolo 4 nel testo presentato dal Governo.

È posto in votazione ed approvato l'articolo 2, comprensivo dell'ultima proposizione, il cui esame era stato in precedenza accantonato, con il voto contrario su questa ultima norma del Gruppo comunista e del senatore Luzzato Carpi. Secondo tale articolo gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle società consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrerà a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.

L'alienazione da parte delle società consortili delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in borsa e al mercato ristretto detenute in portafoglio dalle società consortili deve avvenire tramite offerta pubblica in borsa.

I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso un'azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

È inoltre approvato l'articolo 3, nel testo proposto dalla Sottocommissione. Esso prevede che i piani di risanamento di cui all'articolo 1 devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura l'istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di trenta giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le delibere del CIPI sono comunicate alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale per i programmi delle partecipazioni statali. È approvato anche l'articolo 5, secondo il quale la Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e dil risparmio, può autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni, crediti verso imprese industriali, in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piani di ammortamento di durata non inferiore a 5 anni, con la applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale vigente alla data del consolidamento.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni provvedono ad operazioni di consolidamento, è ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla metà degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento.

La disposizione precedente si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che, per i finanziamenti ad im-

prese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Il consolidamento può avere per oggetto rate non ancora scadute e, in questo caso, per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza il tasso di riferimento nel calcolo della deduzione fiscale è sostituito dal tasso del contratto iniziale.

È infine approvato l'articolo 6, proposto dalla Sottocommissione; esso prevede che il Ministro del tesoro presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del provvedimento legislativo.

La Commissione, approvato nel suo complesso il disegno di legge, dà mandato al senatore Visentini di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta del l'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961).

(Discussione e rinvio).

Il sottosegretario Azzaro si riporta al parere favorevole della Commissione bilancio secondo cui tra il Governo e la Regione valdostana è intervenuto un accordo comportante una modifica del disegno di legge, allo scopo di equilibrare il rapporto fra le minori presumibili entrate da esso derivanti e la spesa rappresentata dai benefici dallo stesso previsti. Secondo tale emendamento — che egli adesso presenta — si consente ad un aumento limitatamente al contingente di benzina, introdotto nella regione Valle d'Aosta in regime di esenzione fiscale, nella misura di centomila quintali, per complessivi trecentocinquantamila quintali, mentre si prevede la soppressione del contingente di olio da gas per uso di riscaldamento per complessivi 850.000 quintali. Esiste tuttavia, prosegue il Sottosegretario, un problema di copertura derivante dalle minori entrate previste in attuazione del provvedimento legislativo; la questione è affrontata da un apposito emendamento preannunciato dal senatore Fosson e sul quale il Governo si esprime in senso favorevole.

Il senatore Marangoni, relatore alla Commissione, richiama le finalità del disegno di legge in esame, essendosi già in passato provveduto ad aggiornamenti periodici dei contingenti di merci introdotti nella regione Valle d'Aosta in regime di esenzione fiscale, in considerazione della mancata attuazione della norma statutaria che dispone la costituzione di una zona franca sul territorio della regione medesima.

Il provvedimento come tale risulta pertanto giustificato ed altrettanto dicasi degli aumenti proposti ai contingenti di gasolio, olio lubrificante e petrolio. Suscita invece qualche dubbio il previsto aumento a 400.000 quintali del contingente di benzina, in considerazione della circostanza che nello scorso anno si è verificato su scala nazionale una diminuzione nei consumi di tale carburante.

Il disegno di legge prevede poi l'introduzione di due nuove voci di merci soggette a contingentamento agevolato (olio combustibile fluido e olio da gas per uso di riscaldamento). Il relatore dichiara tuttavia, per la seconda delle predette nuove voci, di non condividere la ragione giustificativa addotta nella relazione che accompagna il disegno di legge, ove si fa riferimento alla necessità di sollevare la popolazione valdostana dai costi elevati del riscaldamento dovuti al clima alpino e alla posizione geografica del territorio.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene un'ulteriore innovazione alla legislazione vigente in proposito, prevedendo una totale esenzione IVA sulle importazioni e sulle cessioni dei beni contingentati. Il senatore Marangoni, pur richiamando la circostanza della mancata conferma da parte della legge n. 825 del 1971 dell'esenzione fiscale IGE prevista dalla legge n. 623 del 1949, dichiara

che se tale disposizione poteva apparire in passato giustificata in base alla norma statutaria che prevedeva la costituzione di una zona franca, non è più attuale in relazione alle vigenti norme comunitarie, che fanno divieto di istituire zone a regime fiscale agevolato. L'articolo 2 del disegno di legge andrebbe pertanto, a suo avviso, soppresso.

Sulla base di analoghe considerazioni il relatore riterrebbe altresì che si debba sopprimere la formula iniziale contenuta nell'articolo 1: « In attesa che sia attuato il regime di zona franca ».

Dichiarando quindi di non essere a conoscenza di eventuali accordi intervenuti tra il Governo e la regione Valle d'Aosta, esprime la convinzione che sull'emendamento Fosson, relativo alla copertura finanziaria, debba preliminarmente esprimersi in sede consultiva la 5ª Commissione.

Raccomandando infine alla Commissione un attento esame e l'introduzione di opportune modifiche al testo originario del disegno di legge, il relatore esprime parere favorevole all'approvazione.

Il presidente Segnana dà quindi lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Fosson, secondo il quale alla minore entrata di lire 450 milioni, conseguente alla attuazione della legge, si provvede con una quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388).

Considerata la necessità di acquisire sull'emendamento il parere della 5ª Commissione, il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 agosto, alle ore 9,30, in sede deliberante, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 961 e per la discussione del disegno di legge n. 1350, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, approvato dalla Camera.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
SPADOLINI
indi del Vice Presidente
BORGHI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Spigaroli e Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini comunica che, al termine della seduta di stamane, si riunirà l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, al fine di concordare tempi e modalità per il prosieguo dell'esame della riforma universitaria, in modo da concludere entro la scadenza convenuta l'istruzione delle linee strutturali della riforma (eventualmente operando l'accantonamento di alcune norme, come quelle sul precariato universitario, in ordine alla prevedibile presentazione in settembre di un provvedimento governativo d'urgenza in materia), anche in relazione alla possibilità di discutere — prima della chiusura estiva — il disegno di legge n. 1347 sul precariato docente della scuola, ieri trasmesso dalla Camera dei deputati.

Intervengono sul punto i senatori Cervone (che prospetta l'opportunità di un intenso ritmo di lavoro per la definizione della riforma universitaria), Maravalle (che conviene con l'impostazione del Presidente, accogliendo eventuali accantonamenti) e Bernardini (anche lui d'accordo con l'impostazione presidenziale, richiamando quanto convenuto in sede di incontri politici sull'esigenza di delineare, sul problema dei precari universitari, una soluzione, già in sede di ri-

forma alla quale il provvedimento governativo d'urgenza faccia sostanzialmente riferimento).

Il senatore Maravalle, successivamente, rappresenta al Ministro la preoccupazione del suo Gruppo per i ritardi nell'erogazione dei fondi ai comuni (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382) per l'acquisto dei libri di testo delle scuole elementari, nonchè in ordine al riparto di tali finanziamenti. Il ministro Pedini dà assicurazioni circa la attenzione con cui il Ministero segue la questione, facendo presente (anche in relazione alla prossima approvazione da parte della Camera dei deputati della nota di variazione al bilancio dello Stato per il 1978, già approvata dal Senato) che sono in corso gli opportuni contatti con il Dicastero del tesoro per il varo di un decreto relativo al trasferimento di tali fondi dallo Stato alle Regioni, in ordine al quale anticipa l'inoltro agli enti locali interessati di un telegramma (del quale il senatore Urbani auspica un'opportuna pubblicità, anche per assicurare i punti di vendita sulla copertura finanziaria della distribuzione dei libri).

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli** » **(1281)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione, in luogo del relatore Masullo, momentaneamente assente, il senatore Giudice, auspicando l'approvazione del provvedimento e sottolineando la lunga tradizione di serietà e di ricerca della Stazione, luogo frequentato da numerosi ricercatori stranieri ed i cui studi di biologia marina forniscono risultati estremamente validi, anche sul piano delle applicazioni operative per il miglioramento ambientale e la tutela della salute umana.

Portano al provvedimento l'adesione dei Gruppi comunista, socialista e democristiano, rispettivamente i senatori Bernardini (che auspica più in generale una riorganizzazione di tutti gli istituti — osservatori, orti botanici, musei — operanti nell'area universitaria), Maravalle (che sottolinea i profili di difesa ecologica e di slancio industriale dell'attività della Stazione nel campo della biologia marina) e Faedo (che concorda con l'esigenza di riorganizzazione del settore espressa dal senatore Bernardini). Il senatore Bompiani ricorda il carattere della Stazione di tradizionale luogo di incontro di scienziati di diversa provenienza e di preparazione di giovani ricercatori, altresì auspicando che i programmi dell'Istituto vengano finalizzati alla protezione ambientale nei confronti di degradazioni particolarmente connesse all'inquinamento.

Replica il relatore Masullo, esprimendo soddisfazione per il consenso dato dai Gruppi al provvedimento e brevemente rievocando l'origine storica della Stazione e le trasformazioni avvenute nella ricerca scientifica in Italia, con il passaggio, dalle libere iniziative individuali sostenute da mecenati, alla responsabilità primaria della società organizzata per una politica della ricerca che trovi nella programmazione degli obiettivi fondamentali il suo tratto qualificante.

Il sottosegretario Spigaroli esprime l'assenso del Governo al disegno di legge, sottolineando come le motivazioni favorevoli fornite dai Gruppi collimino con le intenzioni che hanno mosso il Governo a presentare il provvedimento.

Infine vengono approvati i due articoli e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,55, viene ripresa alle ore 11,25*).

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » **(18)**, d'iniziativa del senatore Nencioni;

« **Misure per la riforma dell'Università** » **(486)**, d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » **(649)**, d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » **(653)**, d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » **(663)**;

Riforma dell'ordinamento universitario » **(686)**, d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;

« **Riordinamento delle strutture universitarie** » **(810)**, d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;

« **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » **(1043)**, d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » **(114)**, d'iniziativa del senatore Signori;

« **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » **(313)**, d'iniziativa del senatore Carraro;

« **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » **(490)**, d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » **(648)**, d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » **(735)**, d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » **(1111)**, d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72, 141.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame dei provvedimenti di riforma universitaria, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Riprende l'esame dell'articolo 32 del testo del relatore Cervone, sui doveri dei docenti.

Si passa al sedicesimo comma relativo alle incompatibilità per i professori di ruolo con conseguente collocamento in aspettativa, in particolare con riferimento al sesto capoverso dell'emendamento Buzzi sostitutivo dello stesso comma. Dopo un breve dibattito — incentrato soprattutto sull'incompatibilità con le cariche elettive nelle Amministrazioni comunali e con la direzione di quotidiani e settimanali —, con interventi del relatore, del presidente Spadolini e dei senatori Urbani, Faedo, Buzzi e Zito (perplesso sull'opportunità di prevedere l'aspettativa in taluni casi, prospetta la possibilità — in ordine alla quale si riserva l'eventuale presentazione di emendamenti — di introdurre, per un più effettivo raccordo tra Università e società civile, l'istituto del congedo, con chiarimenti e brevi osservazioni del Presidente), il capoverso dell'emendamento sostitutivo del sedicesimo comma del testo di riferimento viene accolto in una nuova formulazione, risultante dal recepimento di integrazioni suggerite dai senatori Trifogli e Bernardini circa la incompatibilità con la direzione di quotidiani e settimanali, e dall'approvazione dell'emendamento Salvucci sostitutivo di parte del sedicesimo comma, recepito dal Presidente e integrato, con una precisazione sul carattere necessariamente pubblico dei trattamenti economici per i quali è previsto il mantenimento in caso di collocamento in aspettativa.

In base alla nuova formulazione, il professore di ruolo che sia membro del Parlamento o del Governo, di altri organi costituzionali, di consigli regionali, presidente o membro di giunta provinciale, sindaco o assessore di Comune capoluogo di provincia, che abbia incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale o regionale che non siano di ricerca scientifica, o alla direzione di quotidiani o di settimanali a diffusione nazionale e di informazione non scientifica, è collocato in aspettativa mantenendo la posizione giuridica e — nel caso di stipendi o assegni a carico del bilancio dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici locali e regionali — il trattamento economico secondo la normativa vigente per gli impiegati dello Stato; perdurante l'incompatibilità, non può ricoprire incarichi elettivi universitari di qualsiasi livello ivi comprese le commissioni di concorso.

Il diciassettesimo comma — identico al settimo capoverso dell'emendamento Buzzi — viene accolto senza modifiche. In base ad esso, per la direzione di istituti o laboratori extra universitari di ricerca l'eventuale collocamento in aspettativa è disposto dal Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale e

sentito l'ente da cui l'istituto o il laboratorio dipende.

Si passa quindi al ventesimo comma sulle sanzioni previste per i docenti di ruolo che violino le norme in materia di incompatibilità, con particolare riferimento all'ottavo capoverso dell'emendamento Buzzi sostitutivo del comma medesimo. Dopo interventi del senatore Zito (favorevole al mantenimento del testo del relatore, e perplesso circa l'introduzione di norme che possano configurare una situazione di privilegio per il professore rispetto agli altri pubblici dipendenti), del Presidente, del relatore e del rappresentante del Governo, l'ottavo capoverso dell'emendamento Buzzi è accolto in una nuova formulazione risultante dall'inserzione (dietro rilievo avanzato dal senatore Masullo) di una precisazione sulle norme la cui violazione innesca il meccanismo sanzionatorio previsto, e dall'accoglimento di una modifica, proposta dal sottosegretario di Stato Franca Falcucci e riformulata dalla Commissione, volta a richiedere un decreto ministeriale per la decadenza dal ruolo del docente.

Risulta pertanto che il professore di ruolo che violi le norme sull'incompatibilità di cui ai precedenti commi dell'articolo è diffidato dal rettore. Qualora entro i successivi trenta giorni la situazione che ha dato luogo alla diffida non sia stata rimossa o comunque in caso di una nuova violazione, la decadenza dal ruolo è pronunciata, su proposta del Rettore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN.

Si passa poi ai commi diciottesimo (sull'operatività dell'aspettativa per gli attuali mandati parlamentari ed incarichi elettivi) e diciannovesimo (sulle attività universitarie che i docenti in aspettativa possono svolgere), con specifico riguardo al nono capoverso dell'emendamento Buzzi sostitutivo dei commi richiamati. Il primo periodo di tale capoverso viene accolto senza modifiche. Il secondo periodo è approvato in una nuova formulazione, risultante dall'accoglimento dell'emendamento Salvucci aggiuntivo al diciannovesimo comma e di una proposta di modifica avanzata dal Governo e rielaborata dal Presidente.

Secondo tale formulazione, per i professori di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incompatibilità relativa a mandati parlamentari ed a cariche elettive è operante alla scadenza dei relativi mandati o incarichi. I docenti di ruolo che siano in aspettativa ai sensi delle norme del presente articolo possono svolgere, in forme concordate con il Consiglio di dipartimento, attività scientifica e didattica senza ricevere retribuzioni oltre quelle stabilite per legge, e con esclusione delle attività connesse con le convenzioni previste alle precedenti norme.

Si passa ai commi ventunesimo e ventiduesimo del testo di riferimento (relativi alla possibilità per i docenti attualmente di ruolo di optare per l'applicazione delle norme dell'articolo 32, con la previsione dello *status* del docente che non opti in tal senso), particolarmente in ordine ai capoversi decimo e undicesimo dell'emendamento Buzzi sostitutivi dei commi medesimi.

D'accordo con la formulazione dell'emendamento Buzzi si dichiarano il relatore ed il sottosegretario di Stato Franca Falcucci per il quale, ferma restando la validità generale del principio del tempo pieno, occorre definire una normativa che non incida sui diritti acquisiti dal personale docente in materia di stato giuridico, altresì preannunciando la possibilità che i professori che non optino per l'applicazione delle norme sull'incompatibilità vengano esclusi dall'elezione a Rettore o a direttore di dipartimento, ad integrazione di quanto previsto dall'undicesimo capoverso dello emendamento Buzzi, al quale si dichiarano contrari i senatori Urbani (per il quale la prefigurazione, per i docenti che non optano per l'incompatibilità, di uno stato giuridico non limitato nel tempo, nè maggiormente riduttivo dei poteri e delle funzioni di questi, può vulnerare il principio del tempo pieno, anche alla luce della nuova dimensione universitaria creata dal regime delle incompatibilità e dall'ammissibilità di modifiche di *status* connesse alla revisione organica della normativa del settore), Maravalle e Masullo (per il quale nessun stato giuridico, all'interno del quale non vi sono d'altronde solo diritti acquisiti, ma anche funzioni, risulta cristallizzato; l'e-

sclusione — non prevista dall'emendamento Buzzi — dei docenti che non optano per il tempo pieno dalle commissioni di concorso appare poi in stretta connessione con la trasformazione, che si va predisponendo, dell'Università).

Il relatore Cervone — dato il dissenso esistente sul punto fra le forze politiche (in particolare per quanto riguarda l'elezione ad organi di governo universitario e la partecipazione alla commissioni di concorso) — prospetta l'opportunità di un accantonamento delle norme in questione, anche perchè queste più direttamente attengono — come conviene anche il rappresentante del Governo — alla transizione dal vecchio al nuovo ordinamento. Per un rinvio che consenta una riflessione sulla questione si esprime anche il senatore Buzzi, con contrario avviso dei senatori Urbani e Maravalle.

Infine, anche sulla base di una proposta innovativa del rappresentante del Governo (che — ribadito quanto precedentemente espresso in tema di diritti acquisiti per i docenti di ruolo — si riserva di elaborare una nuova formulazione dell'emendamento Buzzi che preveda, per coloro che non optano per il tempo pieno, anche l'ineleggibilità a Rettore o direttore di dipartimento, restando invece confermata la possibilità di partecipare alle commissioni di concorso, in connessione alle funzioni del docente), il Presidente delibera di rinviare all'inizio della seduta pomeridiana la definizione — anche mediante votazione — delle norme in questione, salva restando la possibilità di intese fra i Gruppi per una soluzione concordata.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti di riforma universitaria è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 18.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini informa la Commissione sulle risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi al termine della seduta antimeridiana, nella quale si è convenuto di continuare con ritmo accelerato (eventualmente con la prosecuzione notturna della seduta pomeridiana di domani, nonchè con ulteriori sedute venerdì e, in caso sia strettamente necessario, sabato mattina) l'esame dei provvedimenti di riforma della università per concluderne prima della chiusura estiva le linee strutturali, ferma restando la ripresa, alla riapertura dei lavori (che propone avvenga il 13 e il 14 settembre, con due settimane di anticipo sulla convocazione dell'Assemblea), dei temi accantonati. Si è convenuto inoltre che la seduta prevista per domani mattina venga dedicata all'esame in sede referente del disegno di legge n. 1347 — già approvato dalla Camera dei deputati — sull'immissione in ruolo del personale precario della scuola, e che l'ordine del giorno della seduta di venerdì mattina venga integrato con l'iscrizione in sede deliberante del disegno di legge n. 629, di iniziativa dei senatori Anderlini ed altri, recante aumento del contributo annuo all'ISSOCO.

Si dichiarano d'accordo con l'impostazione presidenziale i senatori Cervone ed Urbani, che fa presente l'esigenza di collegare i tempi di lavoro della Commissione a quelli previsti per l'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18)**, d'iniziativa del senatore Nencioni;

« **Misure per la riforma dell'Università » (486)**, d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario » (469)**, d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653)**, d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663)**;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » **(686)**, d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;

« **Riordinamento delle strutture universitarie** » **(810)**, d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;

« **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » **(1043)**, d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoatria** » **(114)**, d'iniziativa del senatore Signori;

« **Valutazione dei servizi prestati come asssitente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » **(313)**, d iniziativa del senatore Carraro;

« **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » **(490)**, d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » **(648)**, d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » **(735)**, d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » **(1111)**, d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72, 141.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame dei provvedimenti di riforma universitaria, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue l'esame dell'articolo 32 del testo del relatore sui doveri del docente, in particolare sui commi ventunesimo e ventiduesimo (concernenti la possibilità per i docenti attualmente di ruolo di optare per l'applicazione delle norme dell'articolo 32, con la previsione dello *status* del docente che non opti in tal senso), con specifico riguardo ai capoversi decimo ed undicesimo dell'emendamento Buzzi sostitutivi dei commi medesimi.

Il presidente Spadolini, in considerazione del mancato raggiungimento dell'accordo unanime dei Gruppi su una riformulazione del testo Buzzi elaborata dal Governo — come stabilito nella seduta antimeridiana — (in particolare per la sussistenza di punti di dissenso soprattutto in merito alla partecipazione alle commissioni di concorso dei docenti che non optino per il tempo pieno ed al termine entro il quale è consentito al docente di optare per l'applicazione della presente legge), formula una proposta di mediazione volta a mantenere gli ultimi due commi del testo del relatore, previa una modifica formale ai commi ventunesimo e ventiduesimo e la sostituzione al ventiduesimo comma del termine di cinque anni originariamente previsto con il termine di sette anni. Sulla proposta del Presidente concordano i senatori Buzzi (che ribadisce i motivi ispiratori del proprio emendamento, riservandosi di riproporne i contenuti in Assemblea), Urbani (che sottolinea la ragionevolezza della soluzione presidenziale, pur confermando la posizione di principio del proprio Gruppo contraria alla elezione nelle commissioni di concorso dei docenti che non optino per il tempo pieno), Maravalle (che, pur nell'apprezzamento della mediazione operata dal Presidente, solleva riserve sul prolungamento del periodo di opzionalità concesso al docente), Masullo (che accenna al significato politico della mediazione fra le opposte posizioni), Plebe (che esprime peraltro riserve sulla partecipazione alle commissioni di concorso dei professori che non scelgono il tempo pieno) e Mitterdorfer, nonchè il sottosegretario Franca Falcucci (che, mantenendo alcune riserve del Governo ispirate a valutazioni giuridico-costituzionali, si rimette in ogni caso alla volontà della Commissione, ringraziando il Presidente per la mediazione compiuta).

I commi ventunesimo e ventiduesimo del testo di riferimento vengono pertanto accolti, in una formulazione in base alla quale i professori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono di ruolo, hanno la possibilità di optare per l'applicazione di queste norme entro dodici mesi.

Quanti non hanno optato per l'applicazione della presente legge usufruiscono di sette anni durante i quali, fermo restando gli obblighi di aspettativa previsti dalle norme in precedenza approvate, non godono dell'as-

segno speciale di cui al comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'attribuzione ad essi dei livelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e del conferimento della qualifica di cui all'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e non possono essere eletti negli organi di governo universitari. Scaduto il termine dei sette anni durante i quali possono presentare domanda di applicazione della presente legge, essi non possono essere eletti in commissioni giudicatrici di concorsi universitari oltre quanto sopra detto, nè partecipare alle attività relative alle convenzioni regolate dalle precedenti norme ed ai relativi eventuali proventi del dipartimento.

Si passa quindi all'esame di due commi aggiuntivi proposti dal senatore Faedo, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 32, nella nuova formulazione elaborata dal presentatore. Sulle proposte di modifica (in particolare per quanto riguarda l'anticipazione, a domanda da parte dei professori ordinari compiuto il 65° anno di età, del quinquennio con la qualifica di fuori ruolo ed il successivo collocamento a riposo) si apre un breve dibattito: intervengono il Presidente ed i senatori Urbani (che solleva perplessità, in relazione all'esigenza di uniformare il trattamento pensionistico per i pubblici dipendenti), Maravalle (favorevole alla prima formulazione Faedo in senso precettivo e non facoltativo, e ribadendo i problemi di copertura finanziaria della norma), Plebe (per il quale la questione dei fuori ruolo è stata trascurata, anche in ordine ai problemi di pensionabilità), Giudice (propenso ad un approfondimento del punto, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione del'età media dei professori) e Faedo (che ricorda la positività dell'istituto del fuori ruolo). Infine, su proposta del Presidente e con l'adesione dei senatori Urbani (che ribadisce la posizione del suo Gruppo) e Maravalle (che rammenta l'esigenza di introdurre una normativa che faciliti il ricambio del corpo docente), i commi aggiuntivi Faedo vengono accantonati per ulteriori approfondimenti, eventualmente — come fa presente il senatore Buzzi — in sede di esame dell'articolo 35 recante delega al Governo per il riordinamento delle carriere e la rideterminazione del trattamento economico per il personale universitario.

Per quanto riguarda poi il comma aggiuntivo proposto dal senatore Trifogli, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 32 (prevede l'obbligo per i docenti di restare nella sede ottenuta per almeno cinque anni), dopo interventi del Presidente e dei senatori Urbani, Faedo e Plebe, il presidente Spadolini comunica che esso risulta precluso dall'accoglimento dell'undicesimo comma dell'articolo 31 (sull'obbligo per il docente di ruolo di prestar servizio per almeno un triennio presso il dipartimento), conferendo altresì al relatore l'incarico di studiare la eventualità di una riproposizione in Assemblea delle esigenze (in particolare di tutela delle piccole e medie università) cui il comma Trifogli si ispirava, e che solo parzialmente trovano corrispondenza nel richiamato undicesimo comma dell'articolo 31.

L'articolo 32 risulta così interamente varato dalla Commissione, nella formulazione risultante dalle modifiche riportate, con la riserva espressa dal senatore Maravalle (a ripresa di un rilievo (in una precedente seduta avanzato dal senatore Zito) sull'eventuale riparto dei proventi derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi delle norme del presente articolo.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 33 sullo svolgimento dei concorsi.

Il senatore Maravalle illustra taluni emendamenti a firma Maravalle e Bernardini: uno, in due capoversi, sostitutivo del primo comma; uno sostitutivo del secondo comma; un comma aggiuntivo, da inserire dopo il secondo; un emendamento aggiuntivo al decimo comma; un ulteriore aggiuntivo, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo. Il senatore Maravalle illustra altresì quattro commi aggiuntivi, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo, a firma Zito e Maravalle.

Il sottosegretario Franca Falcucci illustra alcuni emendamenti governativi: uno sosti-

tutivo di parte del primo comma; uno sostitutivo del secondo comma; uno soppressivo di parte del terzo comma; uno sostitutivo di parte del nono comma; uno aggiuntivo, da inserire all'inizio dell'undicesimo comma.

Il senatore Faedo illustra un emendamento sostitutivo del terzo comma.

Al primo comma è accolto l'emendamento sostitutivo Maravalle e Bernardini, nella nuova formulazione risultante dall'accoglimento di modifiche prospettate dal rappresentante del Governo e dal Presidente (con l'assenso del relatore), e privo del secondo capoverso in quanto considerato ripetitivo, come fa presente il relatore, di disposizioni precedentemente accolte in tema di funzioni del Consiglio universitario nazionale. Risulta quindi precluso l'emendamento governativo al primo comma.

Al secondo comma è accolto l'emendamento sostitutivo Maravalle e Bernardini, con adesione del relatore e del rappresentante del Governo; è quindi precluso l'emendamento governativo al secondo comma.

Sul comma aggiuntivo Maravalle e Bernardini, da inserire dopo il secondo comma (per il quale, per la partecipazione ai concorsi per professore universitario non è richiesta la cittadinanza italiana) si apre un breve dibattito: intervengono il relatore (che esprime perplessità, in rapporto ai problemi di reciprocità che può sollevare la norma), il rappresentante del Governo (favorevole al contenuto della disposizione, pur con qualche riserva — con l'adesione del Presidente — sull'evenienza di immettere nei ruoli professori che non siano cittadini italiani, per i problemi giuridici ed amministrativi che ne derivano) ed i senatori Maravalle e Bernardini (che insistono sul proprio emendamento), Mitterdorfer (favorevole all'innovazione, con richiamo all'esame svoltosi durante la quinta legislatura presso la Camera dei deputati dei provvedimenti di riforma universitaria), Faedo (che vede nell'emendamento prospettive di sprovincializzazione dell'Università italiana e di stimolo ai giovani ricercatori, dichiarandosi contrario ad impostare la questione in termini di reciprocità) e Giudice.

Infine, dopo ulteriori rilievi del relatore (che prospetta l'opportunità di una pausa di riflessione sulla questione, anche in relazione all'articolo 34 sui docenti stranieri) e dei senatori Urbani (che, riaffermata l'autonomia del docente, si dichiara per l'approvazione immediata dell'emendamento, con riserva di ulteriori approfondimenti che possano portare il Governo a proporre eventuali modifiche in Assemblea) e Maravalle (per il quale, una volta accolto l'emendamento, si possono adottare delle norme sulla immissione in ruolo dei vincitori, eventualmente recependo soluzioni in precedenza prospettate dal senatore Mitterdorfer), il presidente Spadolini rinvia alla prossima seduta la definizione del punto in questione, facendo presente che, pur nella pressochè totale unanimità raggiunta in ordine alla sostanza dell'emendamento, sembra opportuna una revisione della formulazione di questo.

Sul terzo comma (relativo agli idonei risultanti dai concorsi), l'emendamento sostitutivo Faedo viene ritirato in accoglimento di un rilievo avanzato dal rappresentante del Governo per l'esclusione della delineazione della figura dell'idoneo, con assenso del relatore e di tutti i Gruppi. La Commissione conviene pertanto nella soppressione del terzo comma, con conseguente preclusione dell'emendamento governativo al comma stesso.

Vengono quindi accolti senza modifiche i commi quarto, quinto, sesto, ottavo, undicesimo (il sottosegretario Franca Falcucci ritira il relativo emendamento governativo, in quanto ripetitivo di norme già presenti nell'articolo stesso), dodicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo.

Il settimo comma risulta approvato con una modifica formale proposta dal Presidente all'ultimo periodo; il nono comma viene accolto con l'emendamento governativo sostitutivo di parte dello stesso comma; il decimo comma è accolto con l'emendamento aggiuntivo Maravalle e Bernardini; il tredicesimo comma è approvato in una nuova formulazione risultante dal recepimento di proposte di modifica avanzate dal senatore Bernardini (con adesione del senatore Ma-

ravalle), dopo interventi del senatore Masullo, del Presidente e del rappresentante del Governo e viene inserito dopo il decimo comma.

La Commissione approva quindi, con l'assenso del relatore e del rappresentante del Governo un emendamento aggiuntivo di tre commi proposto dai senatori Zito e Maravalle, da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo (dopo che il senatore Maravalle ha ritirato un primo comma di tale emendamento), con talune modifiche apportate dopo interventi dei senatori Bernardini e Masullo, del Presidente e del Sottosegretario; accoglie infine, sempre con l'adesione del relatore e del Governo, il comma aggiuntivo Bernardini e Maravalle parzialmente riformulato, da inserire in chiusura dell'articolo 33.

Tale articolo risulta pertanto approvato: stabilisce che i concorsi universitari sono banditi, su richiesta del dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per settori di insegnamento e di ricerca, nei quali siano state ricondotte, secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica, le discipline precedentemente insegnate. Tali settori sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del CUN, secondo quanto disposto nella lettera *b*) del primo comma del precedente articolo 21.

I concorsi sono banditi entro il 30 novembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico successivo, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti di cui al precedente articolo; i dipartimenti indicano a tal fine i settori cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta da cinque membri. Nel caso in cui i candidati siano superiori a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore ordinario è composta da professori ordinari.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di docente associato è composta, in relazione al numero dei candidati, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina o gruppo di discipline, nonchè i componenti del Consiglio universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formulazione delle commissioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline corrispondenti al settore di quelle messe a concorso. Qualora vi sia nel settore un numero di professori inferiore a venti, il bando di concorso indicherà su parere conforme del CUN i settori di insegnamento e di ricerca affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posti di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di una o più discipline affini indicate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione della commissione ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale che la presiede e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 maggio, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base al quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I professori ordinari del dipartimento, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati del dipartimento, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione il quale, entro 45 giorni dal termine precedente, provvede altresì, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 maggio è tenuta a motivare il mancato espletamento del concorso entro i termini prescritti. Tale motivazione è pubblica.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti di riforma universitaria è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Rosa.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Disponibilità finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (1011), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« Concessione di un contributo dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Napoli, secondo la lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46 » (1024), d'iniziativa dei senatori Mola ed altri;

« Intervento per il riequilibrio delle strutture finanziarie del Consorzio autonomo del Porto di Napoli » (1071), d'iniziativa dei senatori Basadonna ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Tanga, dopo aver ricordato che nella seduta del 18 luglio scorso la Commissione ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo tra loro connessi, fa presente che il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno che l'*iter* dei provvedimenti prosegua in sede referente, tenuto conto della non lieve entità dell'onere finanziario.

Prende quindi la parola il relatore alla Commissione, senatore Tonutti, il quale richiama la discussione svoltasi nella seduta del 31 maggio e sottolinea il carattere straordinario del contributo al Consorzio autonomo del porto di Napoli, inteso a ripianare i *deficit* di bilancio sino a tutto il 31 dicembre 1978. Rimane aperta la questione della piena attuazione della legge istitutiva del Consorzio e quindi della attivazione dei meccnismi ordinari di finanziamento che, del resto, riguarda anche gli altri enti portuali e che dovrà essere risolta nel quadro della riforma

delle gestioni, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema portuale in corso di svolgimento da parte della Commissione.

In merito agli aspetti relativi alla copertura finanziaria dei provvedimenti in esame il relatore fa presente che nella seconda nota di variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 è stato inserito un apposito accantonamento di 10 miliardi sul fondo globale finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario al Consorzio autonomo del porto di Napoli a pareggio del disavanzo presunto a tutto il 31 dicembre 1978.

Nei limiti di tale accantonamento e con la finalizzazione indicata la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sui disegni di legge. Sulla base di tale parere il relatore propone un nuovo testo, risultante dall'unificazione dei tre disegni di legge e suggerisce inoltre una diversa formulazione del titolo.

Sulle proposte del relatore interviene il senatore Mola il quale, dopo essersi espresso in senso favorevole, prende atto con soddisfazione della disponibilità di 10 miliardi per riequilibrare la gestione finanziaria del porto di Napoli. Si tratta comunque di una soluzione transitoria che non deve far tralasciare l'esigenza di applicare la legge istitutiva del Consorzio la quale prevede la corresponsione di contributi da parte dello Stato e di altri enti pubblici. È auspicabile che tale questione trovi soluzione nel quadro della riforma delle gestioni portuali.

Interviene successivamente il senatore Manno il quale, nel dichiararsi favorevole all'articolato proposto dal relatore, pone l'accento sull'esigenza che la gestione del Consorzio del porto di Napoli venga improntata a criteri meno paternalistici e di maggiore correttezza amministrativa.

Alla replica del relatore, che sollecita tra l'altro notizie circa l'*iter* dei disegni di legge di riforma delle gestioni all'esame della Camera dei deputati, fa seguito l'intervento del sottosegretario Rosa il quale ricorda anzitutto le cause delle difficoltà finanziarie del Consorzio del porto di Napoli, derivanti non soltanto dalla mancata corresponsione dei contributi pubblici ma anche dalla crisi dei traffici marittimi, di cui Napoli ha risentito in misura particolare, nonchè dall'adeguamento dei trattamenti retributivi del personale. Dopo aver auspicato l'adozione di opportune misure per la razionalizzazione della gestione del Consorzio, il sottosegretario Rosa si dichiara favorevole all'articolato proposto dal relatore, riservandosi soltanto di approfondire l'aspetto relativo alla entità del contributo di cui sottolinea il carattere straordinario.

Per quanto riguarda l'*iter* dei disegni di legge concernenti le gestioni portuali fa presente che la 10ª Commissione della Camera ha già definito un testo unificato che è presumibile possa essere esaminato alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive e quindi essere trasmesso al Senato in modo che la riforma delle gestioni possa avere la sua sanzione legislativa entro i primi mesi del 1979. Da parte del Governo è intanto in corso di predisposizione un disegno di legge-stralcio recante investimenti nel settore portuale per 400 miliardi.

La Commissione passa quindi all'esame del nuovo articolato proposto dal relatore.

Sono accolti l'articolo 1, che prevede la corresponsione del contributo straordinario e l'articolo 2, recante la copertura finanziaria.

Si dà infine mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del nuovo testo unificato, con il seguente titolo: « Concessione di un contributo straordinario al Consorzio autonomo del porto di Napoli ».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tanga avverte che nel pomeriggio, alle ore 17, avrà luogo una riunione informale in merito alla predisposizione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema portuale italiano.

Fa quindi presente che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 11, per le comunicazioni del rappresentante del Governo circa l'organizzazione della Conferenza

nazionale dei trasporti nonchè per l'esame del disegno di legge recante uno stanziamento di 1.600 miliardi per le ferrovie dello Stato, che sarà presumibilmente approvato dalla Camera dei deputati nella giornata di oggi.

La seduta termina alle ore 10,55.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente
de' COCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Baldi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze per le zone delle Marche colpite dal terremoto nel 1972, per la concessione di un contributo all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno » (307), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Antonio Vitale riferisce ampiamente alla Commissione, in senso favorevole, sul disegno di legge (assegnato alla Commissione in sede deliberante dopo un lungo *iter* in sede referente) ribadendo l'esigenza di approvarlo senza ulteriore indugio.

A nome del Gruppo comunista il senatore Bondi scioglie le riserve a suo tempo formulate e preannuncia che voterà a favore del provvedimento.

Dopo che il sottosegretario Baldi ha manifestato l'assenso del Governo, la Commissione approva l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.
(Discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Del Ponte, informa la Commissione sui risultati raggiunti dalla Sottocommissione a suo tempo costituita per l'elaborazione del provvedimento e precisa che questa ha approntato un nuovo testo — notevolmente diverso da quello originario — che ha raccolto il pressochè unanime consenso delle parti politiche. Illustrato poi in dettaglio tale nuovo testo, conclude raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento nonchè di un ordine del giorno, sottoscritto dai componenti della Sottocommissione, con il quale si impegna il Governo a proporre quanto prima al Parlamento un disegno di legge che disciplini l'attività dei *brokers*.

Dopo un intervento del Presidente il quale manifesta vivo compiacimento per i risultati conseguiti dalla Sottocommissione, prende la parola il senatore Venanzetti; ricordate le perplessità di massima della sua parte politica nei confronti di una disordinata proliferazione degli albi professionali pone in risalto che — soprattutto in considerazione del lavoro svolto dalla Sottocommissione — il provvedimento è invece da accogliere, soprattutto perchè si inquadra nel contesto dell'organica normativa che in materia di assicurazioni il Parlamento va gradualmente mettendo a punto.

Segue il senatore Ferrucci; dopo aver ribadito le diffidenze di principio della sua parte politica verso l'istituzione di nuovi albi (istituzione che spesso risponde a tendenze corporative) precisa che tale atteggiamento non è mai stato aprioristico nè ha impedito un'efficace collaborazione alla soluzione di particolari problemi; condivide la tesi del senatore Venanzetti secondo la quale il disegno di legge in esame, con le modificazioni apportate dalla Sottocommissione, costituisce una tessera nel mosaico di tutte le disposizioni che il Parlamento va approvando per la sistemazione del comparto; si sofferma brevemente sull'esigenza di valutare con estrema cautela l'ipotesi di sbloccare il rilascio di licenze per l'esercizio

assicurativo; conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge nel testo della Sottocommissione.

Avendo poi il sottosegretario Baldi riconosciuto la validità del testo elaborato dalla Sottocommissione, la Commissione approva il seguente ordine del giorno, proposto dal relatore a nome della Sottocommissione e accolto dal rappresentante del Governo:

« La 10ª Commisisone permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 356, impegna il Governo a presentare con ogni urgenza al Parlamento un disegno di legge, affinchè entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge n. 356 possa essere disciplinata l'attività professionale dei mediatori di assicurazione denominati anche *brokers* o *courtiers*, intendendosi per tali coloro che in via professionale mettono in relazione i loro clienti e le società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione ».

(0/356/1/10) DEL PONTE

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Gli articoli da 1 a 12 vengono approvati nel testo della Sottocommissione.

Si apre quindi un ampio dibattito sul punto 5) dell'articolo 13. Il senatore Ferrucci, a nome del Gruppo comunista, preannuncia voto contrario; successivamente tuttavia, avendo il relatore e i senatori Labor e Romanò dichiarato, con diverse motivazioni, che voteranno a favore, il senatore Ferrucci annuncia che si asterrà dalla votazione.

L'articolo 13 viene quindi approvato nel testo della Sottocommissione.

Successivamente la Commissione, approvati nel testo della Sottocommissione gli articoli da 14 a 22 e le tre norme transitorie, approva il disegno di legge nel suo complesso, conferendo al Presidente mandato di coordinamento delle norme approvate.

IN SEDE REFERENTE

« Attuazione della politica mineraria » (1086).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame del disegno di legge iniziato nella seduta del 27 luglio.

Prende la parola il senatore Gian Pietro Emilio Rossi manifestando perplessità circa le effettive finalità del provvedimento; a suo avviso questo appare inteso ad ampliare la sfera di attività nella mano pubblica nel settore, fino a sfiorare caratteri di esclusività, con ciò penalizzando l'iniziativa privata che invece rimane l'unico fattore capace per ridare idee, mezzi e vigore al comparto; conclude ponendo in risalto i rischi che l'approvazione del provvedimento nel testo originario potrebbe comportare.

Interviene il senatore Giovannetti ribadendo l'esigenza di approfondire lo studio dei problemi del settore se si vogliono evitare confusioni ed incertezze che gioverebbero soltanto a quanti non vogliono che la mano pubblica sia presente e diriga l'attività del settore stesso.

Ricordati i faticosi progressi dell'industria mineraria dal 1960 ad oggi e sottolineata la rilevanza dell'importazione di metalli nel nostro Paese (che tocca cifre dell'ordine di 1.500 miliardi di lire) riafferma l'esigenza della presenza pubblica nel settore per evitare che il tanto invocato pluralismo si risolva nell'addossare tutti gli oneri allo Stato, assicurando per converso tutti i vantaggi ai privati; aggiunge che è ormai indispensabile stimolare la vocazione, la capacità e l'esperienza mineraria; ritiene necessario armonizzare l'attività privata con quella pubblica, secondo direttive tracciate dello Stato, al fine di evitare condizionamenti del settore da parte di grossi gruppi capitalistici; conclude sostenendo che i finanziamenti italiani non debbono incrementare attività che non abbiano interesse per il nostro Paese e ribadendo l'urgenza di una legge-quadro che faccia salvo il patrimonio nazionale di tradizioni e di preparazione.

Segue un intervento del senatore Labor il quale pone in particolare risalto che il costo della ricerca non può essere commisurato alla convenienza immediata ma alle future esigenze del Paese, cui deve essere assicurata la continuità delle forniture dei minerali, affrancandolo, nella misura del possibile, dalla dipendenza dei Paesi esteri; conclude chiedendo che, come per i fluidi geotermici, anche per l'uranio il Governo provveda a sottoporre al Parlamento una specifica normativa.

Dal canto suo il senatore Girotti dopo aver affermato che il provvedimento in esame appare incerto e confuso nelle premesse, nel finanziamento e negli obiettivi — a suo avviso manca completamente la definizione dei cosiddetti materiali strategici (tra i quali non possono non essere compresi gli idrocarburi e l'uranio) — si sofferma sull'esigenza di conferire efficienza ed organicità al servizio geologico nazionale; aggiunge che nell'ambito della politica mineraria occorre evitare definizioni eccessivamente rigide per considerare invece i problemi in modo realistico, al di là degli *slogans* di moda i quali non sempre rispondono ad esigenze di preparazione e di obiettività.

Definiti poi incomprensibili i notevoli contributi a fondo perduto per la ricerca mineraria all'estero, conclude chiedendo ai corelatori ed al rappresentante del Governo notizie circa i criteri che hanno portato a fissare gli stanziamenti nella misura prevista dal disegno di legge.

Il senatore Labor precisa quindi che il Gruppo del partito socialista italiano ritiene opportuno discutere dei fluidi geotermici e dell'uranio — materiali strategici di primaria importanza — nell'ambito della trattazione del provvedimento in esame.

La Commissione infine, aderendo alla proposta del Presidente, decide di nominare una Sottocommissione incaricata di approfondire lo studio del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
COPPO

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

La Commissione ascolta l'ammiraglio Aldo Baldini, presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

La seduta termina alle ore 13,10.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
COPPO

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

La Commissione ascolta il generale Francesco Cavalera, capo di stato maggiore della Difesa, il quale è accompagnato dal generale Piero Piccio, presidente del Consiglio tecnico-scientifico dello stesso Ministero.

La seduta termina alle ore 19,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

1348 — « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

1351 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 luglio 1978, numero 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 7ª Commissione:

1347 — « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

1290 — « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese »: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro)
e
11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 3 agosto 1978, ore 11

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Giovedì 3 agosto 1978, ore 10

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 3 agosto 1978, ore 9,30

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 3 agosto 1978, ore 10 e 17

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 3 agosto 1978, ore 11

Licenziato dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30 del giorno 3-8-1978